CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 54-ter c.p.p.

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. (28)

Versione in vigore dal 21 aprile 2015, non più in vigore dal 10 ottobre 2023 · versione 217

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Prima
Libro	I — Soggetti
Titolo	II — Pubblico ministero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(28) Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-54-ter-contrasti-tra-pubblici-ministeri-in-materia-di-criminalita-organizzata/versione/217

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it